

AULA 'B'



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Oggetto

Indennizzo l.
n.210/92

R.G.N. 1516/2019

Cron.

Rep.

Ud. 26/06/2024

CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO BERRINO	- Presidente -
Dott. ROSSANA MANCINO	- Consigliere -
Dott. GABRIELLA MARCHESE	- Consigliere -
Dott. LUIGI CAVALLARO	- Consigliere -
Dott. ALESSANDRO GNANI	- Rel. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1516-2019 proposto da:

[REDACTED]
[REDACTED] nella qualità di eredi di [REDACTED] tutti
domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli
avvocati [REDACTED]

- *ricorrenti* -

2024

contro

3005

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI 12;

- *resistente con mandato* -

nonché contro

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - AREA DI
COORDINAMENTO - ASSESSORATO ALLA SANITÀ - SETTORE
TECNICO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE DI NAPOLI;

- *intimata* -



avverso la sentenza n. 8036/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/01/2018 R.G.N. 1614/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.

RILEVATO CHE

La Corte d'appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda degli eredi di persona sottoposta a trasfusioni di sangue, e in conseguenza risultata affetta da epatite HCV, volta ad ottenere nei confronti del Ministero della Salute l'indennizzo previsto dalla l. n.210/92 per morte in dipendenza delle trasfusioni e dell'infezione.

Riteneva la Corte che la consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado avesse escluso il nesso causale tra le trasfusioni e la morte, anche considerando le deduzioni del consulente di parte. La stessa consulenza di parte, aggiungeva la Corte, non aveva con certezza affermato che le trasfusioni fossero state causa del decesso.

Avverso la sentenza, ricorrono gli eredi per un motivo.

Il Ministero della Salute si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare alla eventuale discussione orale. È invece rimasta intimata la Giunta Regionale della Campania.

All'adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE



Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2, co.3 l. n.210/92, nonché degli artt.61, 62 e 196 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo. La Corte non avrebbe considerato in maniera approfondita le conclusioni del consulente di parte, il quale aveva affermato che la patologia da epatite HCV incideva sul determinismo causale dell'esito mortale.

Il motivo è inammissibile.

L'adesione alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio può essere censurata in sede di legittimità nei soli limiti dell'art.360, co.1, n.5 c.p.c., ovvero per omesso esame di un fatto decisivo che avrebbe potuto far discostare la valutazione del giudice dalle conclusioni della consulenza tecnica (v. Cass.14599/21, Cass.18886/23).

Il ricorso si limita a richiamare le conclusioni del proprio consulente di parte, che evidenziano un presumibile dissenso diagnostico rispetto a quelle del consulente d'ufficio. Il ricorso però non individua uno specifico fatto storico che possa dirsi decisivo, e che non sia stato considerato. La sentenza dà atto che le valutazioni del consulente di parte erano già state prese in esame dal consulente d'ufficio. Il ricorso, richiamando la consulenza di parte, argomenta che la patologia epatica abbia avuto un determinismo causale, non rilevando da sola la pregressa patologia renale. Ma tale conclusione è un giudizio e non un fatto storico, come richiesto dall'art.360, co.1, n.5 c.p.c.

Il motivo cita poi uno studio osservazionale su dati del Registro regionale Toscano, senza però specificare, secondo il dettato dell'art.360, co.1, n.5 c.p.c., se e in



che modo tale studio sia stato oggetto di discussione tra le parti nei precedenti gradi di merito.

All'inammissibilità del ricorso non segue la pronuncia sulle spese attesa la dichiarazione ex art.152 d.a. c.p.c. già positivamente valutata dalla Corte d'appello e non essendovi evidenze di un sopravvenuto mutamento della situazione reddituale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l'inammissibilità, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Ai sensi dell'art.52 d.lgs. n.196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti in cassazione e del *de cuius*.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 26.6.24

Il Presidente

Umberto Berrino

